

VISTO il Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

VISTO il Reg. (UE) del 21 novembre 2012 n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

VISTO l'art.12 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la legge 238/2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, rivede, aggiorna e razionalizza, la normativa nazionale vigente nel settore, raggruppandola in 90 articoli;

VISTA la circolare n. 34 RGS del 13 dicembre 2018 esplicativa di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e del suo correttivo n. 29 del 2018, in base alla quale, al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa, le Amministrazioni devono tenere conto degli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili e, di conseguenza l'impegno di spesa deve essere imputato



compatibilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019 n. 179 concernente "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali", a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni della legge 18 agosto 2019 n. 132 (G.U. n. 55 del 4 marzo 2020);

VISTO il D.P.C.M. del 24 marzo 2020 n. 53 recante "modifica del DPCM 5 dicembre 2019 n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali" (G.U. n.152 del 17 giugno 2020);

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato incarico al Dr. Oreste Gerini di Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'Ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2020 al n. 832.4;

VISTI gli artt. 1 e 3 del Decreto Legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in G.U.R.I. n. 264 dell'11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale "Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali" assume la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

VISTA la Direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 29419 del 24 gennaio 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 107781 del 17 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, dell'ippica e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 29419 del 24 gennaio 2023, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la Direttiva Direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti e nonché le richieste di riassegnazione delle somme di competenza.

VISTO il D.M. del 28 luglio 2015 n. 53334, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2015 al n, 3188, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed



alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei Regg. n. 1151/2012, n. 1308/2013 e n. 607/2009;

VISTO il D.M. del 29 settembre 2015 n. 64695, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015 al n. 3523, di modifica al DM n. 53334 del 28 luglio 2015 concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E.;

VISTO il D.M. del 30 marzo 2016 n. 25039, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2016 al n. 1078, con il quale è stato modificato l'allegato A al D.M. del 28 luglio 2015 n. 53334 "Scheda di valutazione funzionale";

VISTO il D.M. del 28 giugno 2021 n. 295495, registrato all'UCB il 6 luglio 2021 al n. 231, con il quale è stato dato incarico alla dr.ssa Roberta Cafiero di Dirigente dell'ufficio PQAI IV della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 2021 al n. 708;

VISTA la nota con data 13 ottobre 2021, pervenuta con prot. MIPAAF n. 537685 del 18 ottobre 2021, con il quale il Consorzio del Prosciutto di Modena - con sede in Modena - Viale Virgilio, 55 (cap 41123), ha presentato la richiesta di concessione di contributo ai sensi del decreto ministeriale n. 53334 del 28 luglio 2015 per un importo di euro 48.600,00;

VISTO il D.M. del 24 gennaio 2022 n. 31410 di istituzione della Commissione di valutazione, avente il compito di valutare le proposte progettuali presentate e di giudicare la corrispondenza alle categorie di cui all'art. 1 del D.M. 53334 del 28 luglio 2015, nonché la loro idoneità tecnico-amministrativa, attribuendo alle stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata al D.M.;

VISTO il D.M. del 6 luglio 2022 n. 301194 con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento relativamente ai campi di applicazione del D.M. 53334 del 28 luglio 2015 e s.m.i;

VISTO il D.M. del 1 febbraio 2023 n. 49302 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento relativamente alla realizzazione di attività volte alla valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari e determinati i fondi da ripartire in base ai punteggi assegnati;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 con la quale si certifica, ai fini dell'adempimento



relativo al Registro nazionale Aiuti SA 42782 (2015/XA) SIAN CAR 10810, l'inserimento del presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del codice SIAN-COR R-1180504.

Ai sensi delle stesse norme prima richiamate si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei seguenti codici visura:

Codice VERCOR visura AIUTI \_22442368 del 17 marzo 2023; Codice VERCOR visura DEGGENDORF 22442363 del 17 marzo 2023

RITENUTO opportuno disporre l'approvazione del progetto presentato dal Consorzio del Prosciutto di Modena - con sede in Modena - Viale Virgilio, 55 (cap 41123), e concedere un contributo per la realizzazione dello stesso;

CONSIDERATO che con nota ministeriale n. 78703 del 18 febbraio 2022 è stata richiesta la conservazione dei residui passivi di lettera F dell'anno finanziario 2021 per il Cap. 7612 pg 1;

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7612 pg 1 fondi 2021 – pari ad euro 900.000,00.

#### **DECRETA**

## Articolo 1 Approvazione progetto ed impegno fondi

- 1. Per la realizzazione di iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP ed IGP, è approvato il progetto presentato dal Consorzio e concesso un contributo massimo di euro 39.844,81 pari al 90% della spesa ammessa di euro 44.272,01.
- 2. Per effetto del presente Decreto è impegnata la somma di euro 39.844,81 per la realizzazione di talune attività previste dal decreto medesimo, sul relativo capitolo di competenza 7612 pg.1;
- 3. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto, comporta l'accettazione degli oneri previsti dal presente decreto.

### Articolo 2 Modalità di concessione dell'anticipo

Compatibilmente con le disponibilità di cassa è consentita l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso nella misura massima del 50%, il beneficiario deve avanzare una richiesta di anticipo previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio.



### Articolo 3 Copertura finanziaria

La copertura finanziaria, per l'esecuzione delle attività previste dal progetto finanziato dal presente decreto, è garantita dalle risorse disponibili sul capitolo di spesa 7612 pg 1 di pertinenza del Centro di responsabilità 3 "Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca" - Missione 9, Programma 9.6 del Ministero per l'anno finanziario 2023;

# Articolo 4 Termini e modalità per la realizzazione del progetto

- 1. Il progetto avrà la durata di 15 mesi a partire dalla data del presente Decreto.
- 2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente per pec a questa Amministrazione, a firma del legale rappresentante, l'inizio attività, fermo restando il termine stabilito al comma precedente, ed il piano finanziario delle misure che si intendono attuare con le risorse relative al contributo concesso, in formato excel e word, accompagnate da una specifica relazione.
- 3. Per particolari e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione del progetto potrà essere concessa una sola inderogabile proroga, previa motivata richiesta all'Amministrazione.
- 4. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, verrà trasmesso il logo del Ministero con relativo manuale d'uso.
- 5. I materiali divulgativi devono essere trasmessi per PEC all'indirizzo saq4@pec.politicheagricole.gov.it, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

### Articolo 5 Modalità di concessione delle varianti

1. Il beneficiario può presentare, salvo casi di forza maggiore, una richiesta di variante del piano finanziario delle misure da attivare presentato ai sensi del comma 2 dell'art.4 e tale richiesta deve essere esaurientemente motivata e deve pervenire almeno due mesi prima dell'effettuazione della stessa. E'necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario precedentemente



presentato e la variante richiesta, sia in PDF che in Word, ed un documento del legale rappresentante.

- 2. La richiesta di variazione deve essere presentata al più tardi tre mesi prima del termine previsto per la conclusione del progetto.
- 3. E 'consentita altresì la sostituzione di un'azione ammessa a finanziamento con un'azione non prevista nel progetto inizialmente presentato dal soggetto beneficiario, variando anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova azione abbia gli stessi scopi di quella già approvata, indicati all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
- 4. La sostituzione di cui sopra dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata da questo Ministero qualora se ne ravvisi la necessità.
- **5.** Devono essere altresì comunicate ed approvate preventivamente dalla Direzione le eventuali variazioni superiori al 20% inerenti le singole voci di spesa relative alle attività incluse nel piano finanziario comunicato ai sensi del comma 2 art.4.

### Articolo 6 Modalità di rendicontazione e costi ammissibili

I soggetti beneficiari del contributo, per la liquidazione finale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione originale via pec:

- a) istanza di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante completa di indirizzo della sede legale, codice fiscale o P.IVA e dell'indicazione delle coordinate bancarie;
- b) relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta che evidenzi gli obiettivi conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni:
- c) rendiconto analitico delle spese sostenute con l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alla successiva lett. g);
- d) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che per le spese rendicontate non sono stati richiesti ed ottenuti contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
- e) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti l'impossibilità per il beneficiario di detrarre l'IVA ai sensi di legge o che l'IVA costituisca un costo;
- f) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- g) documenti di spesa (fatture, buste paga, F24, ecc..) riportanti numero e data del presente decreto, dattiloscritti dal fornitore/prestatore, Le dichiarazioni di cui ai punti d) e) ed f) devono essere redatte ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
- 1. Sono ammesse a liquidazione le spese effettivamente sostenute e liquidate. I pagamenti devono transitare, in via non esclusiva, sul conto corrente dedicato indicato nella domanda di contributo,



fatto salvo eventuali variazioni che il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente alla Direzione. I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- assegno circolare;
- bollettino di c/c postale;
- bonifico bancario e on-line riportante numero e data della fattura di riferimento;
- carta di credito intestata al beneficiario. In tal caso il rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione con cui attesti il nome del soggetto autorizzato all'uso della carta e relativo estratto conto con l'indicazione della fattura e delle spese effettuate.
- Tutti i pagamenti effettuati devono risultare dagli estratti conto trasmessi dal beneficiario, da cui si evincono il numero e la data delle fatture pagate.
- In deroga a quanto sopra indicato, è consentito, per importi non superiori a 500,00 euro, il pagamento in contanti, fermo restando che la relativa documentazione di spesa deve essere debitamente quietanzata con data, timbro e firma del fornitore.
- 2. Relativamente alle spese per il personale interno del beneficiario, fermo restando il regolare versamento degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi da parte del medesimo, l'Amministrazione liquiderà quanto rendicontato solo a seguito di dichiarazione, resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo, che il personale è stato adibito esclusivamente allo svolgimento del progetto e per un determinato periodo di tempo. L'Amministrazione liquiderà l'importo netto in busta paga.
  - Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, 47 e 76, a firma del rappresentante legale, attestante l'avvenuto pagamento ai rispettivi Organi competenti degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi.
- 3. Relativamente alle spese per il personale che non rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 3, per la realizzazione del progetto il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione, motivandola, la scelta di tali soggetti e ad inoltrare in fase di liquidazione la lettera di incarico o contratto.
- 4. Le spese relative ai pagamenti degli F24, concernenti il personale di cui al paragrafo 4, debitamente versate, devono riferirsi chiaramente ai soggetti che hanno svolto le attività progettuali. Tale indicazione è resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo.
- 5. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto, l'Amministrazione rimborserà fino al massimo previsto all'allegato 2 del presente decreto. Le eventuali maggiori spese sostenute saranno a carico dei beneficiari e non sono rendicontabili nel presente decreto.
- 6. Le spese per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari, ecc., sono ammesse a liquidazione a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal



proprio Ente di appartenenza e previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall'Ente medesimo.

- 7. Non sono ammesse a liquidazione le fatture ed i documenti contabili che non riportino numero e data del presente decreto ed altresì le spese di taxi, di parcheggio, minibar. Altresì non possono essere ammesse a liquidazione le spese rendicontate con scontrino fiscale.
  - La modalità di rendicontazione delle spese di missione sono riportate nell'allegato che costituisce parte integrante al presente decreto.
- 8. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo.
- 9. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza del progetto entro i quali potrà essere consentito il pagamento, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, di alcune fatture riportanti una data antecedente la scadenza delle attività. Il termine di cui sopra è di carattere perentorio.
- 10. Alla liquidazione si provvede, previo accertamento della Direzione, mediante valutazione effettuata da parte del competente Ufficio, che, per gli importi superiori ai 5.000,000 euro, effettua la verifica di inadempienza presso l'Agenzia delle Entrate (art. 48 DPR 601 e art. 20 D.Lgs.20/2016);

### Articolo 7 Monitoraggio

- 1. La Direzione effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti, se del caso, attraverso richieste e visite in loco.
- 2. Gli oneri relativi all'attività di controllo e di verifica sono poste a carico del beneficiario fino ad un massimo di euro 600,00 e non sono rendicontabili ai fini del presente decreto.
- 3. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Potranno altresì non essere riconosciute le spese relative alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto approvato.

### Articolo 8 Divulgazione



1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti ed ottenuti nell'ambito delle attività del progetto, restano a totale disposizione della Direzione che ne autorizza l'eventuale divulgazione.

### Articolo 9 Responsabilità

- 1. Il beneficiario, nella realizzazione delle attività progettuali, si impegna a rispettare quanto previsto dagli artt. 21 e 31 del Reg. CE n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che disciplinano la compatibilità degli aiuti.
- 2. Il beneficiario è altresì responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi, nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questa Direzione da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.

Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma,

IL DIRIGENTE Roberta Cafiero (Firmato digitalmente ai sensi del CAD)